IN BREVE n. 41 - 2023 a cura di Marco Perelli Ercolini

riproduzione con citazione della fonte e dell'autore

RITORNO ORA SOLARE

Il cambio dell'ora avverrà nella notte tra sabato 28 ottobre e domenica 29 ottobre, alle 3 di notte, che spostando le lancette dell'orologio 60 minuti indietro, si trasformeranno nelle 2 di notte.

Il cambio dell'ora rimarrà valido fino al fine settimana del 30 e 31 marzo 2024, quando nella notte tra sabato e domenica le lancette dovranno essere spostate un'ora in avanti ed entrerà in vigore l'ora legale.



Il cambio dell'ora solare all'ora legale è stato introdotto in Europa dal 1966. Sono molti i vantaggi riscontrati dall'introduzione dell'ora legale. Dal 2004 al 2022, secondo l'analisi di Terna, la società di distribuzione dell'energia elettrica, grazie all'ora legale, in Italia il minor consumo di energia elettrica è stato complessivamente di circa 10,9 miliardi di kWh e ha comportato un risparmio di circa 2 miliardi di euro.

In Italia l'ora legale nacque come misura di guerra nel 1916, tramite il decreto legislativo luogotenenziale n. 631 del 25 maggio che modificò il precedente Regio Decreto n. 490 del 10 agosto 1893 relativo al meccanismo di calcolo dell'ora in vigore nel paese, rimanendo in uso fino al 1920.

Dal 1940 al 1948 fu abolita e ripristinata diverse volte a causa della seconda guerra mondiale. In tale occasione si ebbe il periodo di massima durata dell'ora legale: dal 14 giugno 1940 al 2 novembre 1942. La creazione della Repubblica Sociale comportò per due anni la sfasatura dell'applicazione dell'ora legale fra il Nord e il Sud del paese. Durante l'occupazione jugoslava di Trieste l'esercito titino la vietò per allineare l'orario della città a quello della Jugoslavia.

L'ora legale venne adottata definitivamente con la legge 503 del 1965.

L'ora legale stabilita da tale legge, applicata per la prima volta nel 1966, durava quattro mesi, dall'ultima domenica di maggio all'ultima domenica di settembre; in quell'anno specifico restò in vigore dal 22 maggio al 24 settembre. Tale durata venne estesa a sei mesi nel 1980 anticipando

l'inizio alla prima domenica di aprile e poi dal 1981 all'ultima domenica di marzo. Un ulteriore prolungamento di un mese è stato introdotto nel 1996, insieme con il resto dell'Europa quando la fine fu spostata all'ultima domenica di ottobre.

La legge n. 1144/1966 delegò ad un decreto del Presidente della Repubblica il compito di decidere annualmente inizio e fine dell'ora legale rispettivamente nel periodo 31 marzo – 10 giugno e 20 settembre-31 ottobre. Nel 1980 il decreto-legge n. 270 modificò tali periodi anticipando il possibile inizio al 28 marzo. Due anni dopo si anticipò il potenziale periodo di avvio dell'ora legale al 15 marzo.

Solo nel 2010 l'Italia con l'art. 22 della legge n. 96, recependo la direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo (direttiva a firma del presidente N. FONTAINE), fissò l'inizio dell'ora legale alle ore 2:00 del mattino dell'ultima domenica di marzo e il termine alle 3:00 del mattino dell'ultima domenica di ottobre, pratica comunque già di fatto in uso in Italia fin dal 1996.

FRANCOBOLLI ITALIA 2023 - PROGRAMMA NUOVE EMISSIONI



- ➤ Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "lo Sport" dedicato ai Campionati del Mondo di Scherma paralimpica
 - o Data di emissione: 2 ottobre 2023



- Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Senso civico" dedicato alla memoria che vive: Società di Studi Fiumani, nel 100° anniversario della fondazione
 - o Data di emissione: 5 ottobre 2023
- Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Senso civico" dedicato alla memoria che vive: Norma Cossetto, nell'80° anniversario del martirio
 - o Data di emissione: 10 ottobre 2023



TUTTE LE NUBI IN ARRIVO SUI PENSIONATI da STARTMAG ECONOMIA

Newsletter del 7 ottobre 2023 a cura di Lorenzo Stevanato

Una premessa: il bilancio dello Stato soffre, il debito pubblico ha raggiunto nuovi record (oltre 2800 miliardi quest'estate) in assoluto ed in rapporto al pil (siamo al 142 per cento, secondi solo alla

Grecia, in Europa) in un quadro macroeconomico in cui prevale il pessimismo perché la crescita del pil si sta fermando mentre qualsiasi freno alla crescita della spesa primaria sembra impedito dall'esigenza della maggioranza al Governo di non scontentare l'elettorato. Nel frattempo la spesa per interessi sul debito pubblico è aumentata a dismisura a causa dell'inflazione (altro record: circa 80 miliardi, il 4 per cento del pil).

Senonché l'Italia è una sorvegliata speciale in Europa sul contenimento della spesa primaria. Invece quella per gli interessi sul debito pubblico, purtroppo, resterà un gravoso fardello appesantito dall'inflazione.

In questa desolante situazione della finanza pubblica, che anno dopo anno si conferma tipicamente italiana, bisognerebbe agire in tre direzioni: a) rendere più efficiente l'ordinamento tributario, in particolare ridurre-razionalizzare le expenditures fiscali (agevolazioni, detrazioni, esenzioni); b) operare per il recupero dell'evasione fiscale; c) spingere sull'incremento del pil con investimenti e riforme, in particolare accelerando la messa in atto del Pnrr.

Queste azioni, però, non si vedono ancora attuate da parte del Governo e, comunque, non in modo efficace né con la necessaria tempestività.

Vari indizi fanno invece temere che si voglia reperire una parte delle risorse finanziarie, necessarie per gli interventi di spesa che non mancheranno nella legge finanziaria per il 2024, dai pensionati.

Non da tutti i pensionati, ma solo da quelli titolari di pensioni medio-alte.

Naturalmente non importa che il diritto agli assegni pensionistici che questi hanno acquisito sia il corrispettivo di contributi integralmente versati, né importa che il diritto stesso debba essere garantito alla pari del diritto di proprietà.

Vediamo dunque se uno di questi pensionati possa ragionevolmente temere di essere "spennato" dalla manovra finanziaria in gestazione per il 2024.

Mi riferisco ad un pensionato che ha effettivamente versato tutti i contributi dovuti durante la vita lavorativa.

Altri milioni di pensionati hanno versato pochi o nessun contributo e tuttavia, non solo ricevono ugualmente una pensione ("assistita"), ma non devono temere nulla dalla manovra finanziaria. Anzi è probabile che otterranno qualche beneficio, come l'aumento delle pensioni minime promesso in campagna elettorale dalla maggioranza che è al Governo.

Va ricordato che i pensionati titolari di assegni pensionistici medio-alti (cioè quelle che superano l'importo di 6 volte la pensione minima: 3.382,44 euro lordi) già devono sopportare per il biennio 2023-2024 una decurtazione della rivalutazione automatica dell'assegno pensionistico introdotta dal comma 309 della legge di bilancio per il 2023 (fino al 68% in meno), il che si traduce in una forte riduzione del potere di acquisto, a fronte del caro-vita in atto a causa dell'inflazione.

Inoltre questa perdita non può essere più recuperata, anzi si accresce per trascinamento negli anni a venire.

Ebbene, le ipotesi sul tavolo di gestazione della legge di bilancio (almeno secondo quanto viene anticipato da qualche organo di stampa) sono ancora quelle di risparmiare sulla spesa delle pensioni medio-alte, allo scopo di destinare questi denari ad altri obiettivi di bilancio, in barba ai diritti quesiti. Del resto, a mettere in difficoltà i conti dell'INPS ci ha già pensato la decontribuzione 2% o 3% (cd. cuneo fiscale).

Un'ipotesi sul tavolo pare essere quella di tagliare ulteriormente o addirittura azzerare del tutto la rivalutazione automatica sulle pensioni medio-alte che, come detto, è già stata ridotta al 32% con la legge finanziaria dell'anno scorso.

Un'altra idea potrebbe essere quella di fissare (per sempre?), un tetto alle pensioni più alte. Lascia pensare ad una soluzione di questo tipo un passaggio del libro-intervista "La versione di Giorgia" di Alessandro Sallusti recentemente pubblicato, in cui la premier Meloni si è lasciata sfuggire che sarebbe giusto introdurre un massimale, fissato per legge, come già avviene in altri Paesi. Però i contributi inutilmente versati da chi aveva acquisito il diritto ad un assegno pensionistico superiore al massimale non gli verrebbero restituiti (of course).

Questa "trovata" non è affatto nuova, ma è riconducibile ad uno "storico" progetto del partito di maggioranza relativa, tradotto in proposte di legge presentate nelle due precedenti legislature (nella scorsa legislatura si trattava della proposta di legge 1253, "Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato" con cui si voleva fissare un tetto corrispondente a 10 volte la pensione minima, al di sopra del quale si sarebbe dovuto ricalcolare le pensioni con il sistema contributivo).

Oppure ci si può aspettare la reintroduzione di un contributo di solidarietà sulle pensioni più alte, come già avvenuto nel recente passato.

L'ultima cervellotica idea che è balzata recentemente alle cronache proviene da uno studio dell'Inps: adeguare le pensioni alle aspettative di vita sulla base di una pluralità di parametri (in aggiunta all'età del pensionamento, che è il parametro vigente nel calcolo del coefficiente di trasformazione) come tipo di attività lavorativa svolta e regione di residenza, che statisticamente influirebbero sulle aspettative di sopravvivenza (ma non il genere, uomo donna: perché no?).

Ciò sommamente ingiusto reperire risorse mettendo le mani in tasca ai pensionati, che si sono guadagnata la pensione con i contributi di una vita lavorativa, ma ormai da anni si è capito che questa è divenuta una consuetudine dei Governi in carica, resa facile dal fatto che i pensionati sono una categoria che non si mobilita e subisce. Subisce ma anche ricorre al presidio della Corte costituzionale e delle Corti europee, come hanno fatto recentemente i pensionati riuniti nell'associazione "Aps-Leonida".

SONO SPESE DI VIAGGIO QUELLE SOSTENUTE DAL MEDICO SPECIALISTA PRESSO GLI AMBULATORI ESTERNI AL COMUNE DI

RESIDENZA da Doctor33 del 5.10.2023 a cura di dott.ssa Maurizia Lanzano - Studio Cataldi

Le somme corrisposte per spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico di medico specialista presso gli ambulatori esterni al comune di residenza sono percepite a titolo di rimborso spese, sicché hanno funzione restitutoria e di ripristino del patrimonio del prestatore d'opera e non sono assimilabili alla retribuzione, ne? assoggettabili ad imposta ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e dell'art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1986, n. 917, se la loro quantificazione è determinata non con criterio forfettario, ossia sganciata dall'effettivo esborso sostenuto dal prestatore d'opera, ma con specifica parametrazione al chilometraggio percorso ed al costo del carburante rilevato.

CASSAZIONE - MALATTIA E PERIODO DI FERIE PER NON SUPERARE IL COMPORTO

Con ordinanza n. 26997 del 21 settembre 2023, la Corte di Cassazione ha affermato che il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute allo scopo di sospendere il periodo di comporto senza che a tale facoltà corrisponda

comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta ove ricorrano ragioni di natura ostativa. In un'ottica di bilanciamento degli interessi nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è necessario che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive.

AGGIORNAMENTO SVILUPPI LEGISLATIVI IN TEMA DI COLPA MEDICA da OMCeOMI Newsletter n.46/2023

Sulla scia dell'importante evento del 5 luglio 23 svoltosi in Milano e di cui si è dato conto nella Newsletter 32/23 (Convegno su colpa medica in presenza del Dr. Adelchi d'Ippolito – Presidente della Commissione Ministeriale per lo studio e l'approfondimento delle varie e complesse problematiche relative alla colpa professionale medica) in data 28 settembre 23 si è svolta presso il Ministero della Giustizia in Roma una audizione del Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Milano.

Hanno partecipato in rappresentanza di quest'ultimo il Presidente Dr. R.C. Rossi, accompagnato dal Consigliere Dr. G. Deleo, specialista in Medicina legale.

La seduta si è rilevata particolarmente attenta e fattiva con possibilità sia di esprimere il proprio angolo visuale relativamente alle principali problematiche emerse o non risolte successivamente alla entrata in vigore della L. 24/17 (cd Gelli-Bianco) che di segnalare proposte di eventuali modifiche.

In particolare, sono stati espresse le osservazioni del nostro ordine in tema di:

- > scarsa efficacia dell'attuale meccanismo di mediazione
- ➤ segnali incoraggianti emersi invece di recente in tema di tentativo di conciliazione ante causam (ex. Art. 696 bis cpc) procedura questa da incoraggiare con miglior definizione normativa
- ➤ necessità di alleggerire ulteriormente (al di là di quanto introdotto in argomento dalle Leggi Balduzzi prima e Gelli-Bianco dopo) il livello di punibilità dei sanitari in ambito penalistico ex art. 590 sexies
- mancata salvaguardia dei sanitari laddove la introdotta extracontrattualità non ha sortito gli effetti sperati sicchè la chiamata in causa dei singoli sanitari non si è arrestata:
- > estrema difficoltà di fatto di ottenere coperture assicurative valide e non chiassosamente dispendiose;
- > necessità di razionalizzazione ed omogenizzazione dell'attività della Corte dei Conti;
- ➤ necessità di ridefinire il peso delle LLGG (indispensabile strumento scientifico che non deve però costituire gabbia dogmatica a priori);
- ➢ individuazione di Collegi CTU di particolare competenza (sia medico-legale che specialistica di branca) incentivando e potenziando al riguardo quanto già avvenuto in Milano quale frutto della stretta collaborazione tra Presidenza del Tribunale ed Ordini dei Medici e degli Avvocati; revisione degli onorari di detti CTU (e semplificazione e velocizzazione del pagamento dei Periti in ambito penale) a soli fini di giustizia e non parasindacali (per evitare la fuga delle figure più capaci, mortificate dagli attuali standard).

Ogni membro della qualificata Commissione (di cui fanno parte, oltre al citato Magistrato Presidente, tre giuristi Proff ordinari di diritto penale e civile e privato, due medico-legali, tre clinici, un rettore universitario) ha interagito argomento per argomento con possibilità per l'Ordine di ulteriori riflessioni conclusive; se ne è ricavata la sensazione di attenzione e serietà per questi

temi con l'intenzione di fondo, pur senza intaccare minimamente il diritto dei pazienti lesi, di creare condizioni di maggior "tranquillità" per in sanitari che devono poter agire senza avvertire indebite ed acritiche pressioni potenziali minacciose di controversie (non una totale depenalizzazione che non passerebbe al vaglio della Consulta, ma comunque una formula di ponderato alleggerimento costituzionalmente accettabile); i lavori della Commissione dureranno circa un anno; successivamente l'Ufficio legislativo del Ministero (a detta riunione ne erano presenti due membri, qualificati Avvocati) dovrebbe partorire un ddl che passerà al vaglio delle Camere.

Sarà cura di questo Ordine dar conto ed aggiornamento di ogni evoluzione di questa fondamentale questione legislativa e giudiziaria.

GLI EFFETTI DEVASTANTI E ANTICOSTITUZIONALI DELLA

SVALUTAZIONE DELLE PENSIONI da Itinerari Previdenziali di Alberto Brambilla

- ❖ La mancata rivalutazione 2023 porterà nelle casse dello Stato in 10 anni circa 40 miliardi
- ❖ Per il 2024 il governo procederà confermando la legge 2023/24 e quindi si prevede un ulteriore incasso per lo Stato in 10 anni di altri circa 20 miliardi
- ❖ I «donatori» sono, escludendo i titolari di prestazioni tra 4 e 5 volte il minimo (1.600.000 pensionati circa), 1,8 milioni pensionati (circa l'11,2% del totale), coincidenti con gli attivi della linea Maginot! (35mila euro lordi)
- ❖ Oltretutto una buona parte della pensione, soprattutto per quelli che si sono pensionati nel 2021/22 è contributiva (50/60%); una quota di pensione che stando alle regole di calcolo contributivo non si potrebbe toccare
- ❖ Ma il governo Meloni/Giorgetti le taglia come fece il Conte 1 di Di Maio/Salvini con anche il contributo di solidarietà
- ❖ Forse, alla luce dei trasferimenti a quelli sotto i 35 mila euro e dei tagli a quelli sopra, qualcosa bisognerà pur fare o aspettiamo che il taglio prosegua?
- ❖ Fino al 2011, i pensionati con prestazione 8 volte il minimo hanno perso pochissimo anche grazie ad una inflazione modesta e all'applicazione della legge n. 388/2000
- ❖ Negli ultimi 11 anni, a fine 2022 a partire dal 2012, questi pensionati hanno perso circa 390 euro lordi al mese come si vede dal grafico (oltre 5.000 euro lordi l'anno) pari a più del 10% della pensione lorda
- ♦ Negli anni 2023 2024, a seguito della legge Meloni Giorgetti, ipotizzando un'inflazione di periodo pari al 15% questi pensionati con la rivalutazione per fasce che prevede una perequazione tra il 50% e il 40% perderanno in soli 2 anni tra il 9% e il 7,5%, che sommati ai precedenti fanno in 13 anni almeno il 17% di potere d'acquisto; una cifra immorale! Oltre ai vari contributi di solidarietà
- ❖ E per questi pensionati vale la linea «Maginot» dei 35 mila euro lordi, oltre i quali, per questo Stato, sei ricco!

INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN SANITÀ - DAL GARANTE PRIVACY...

da Quotidiano Sanità

<u>Intelligenza artificiale in sanità. Dal Garante Privacy il decalogo per il suo utilizzo appropriato - Quotidiano Sanità (quotidianosanita.it)</u>

l Garante Privacy vara un decalogo per la realizzazione di servizi sanitari a livello nazionale

attraverso sistemi di intelligenza artificiale (IA). Trasparenza dei processi decisionali, decisioni automatizzate supervisionate dall'uomo, non discriminazione algoritmica: questi i tre principi cardine enucleati dall'Autorità sulla base del Regolamento e alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato.

ALLEGATI A PARTE - GARANTE PRIVACY Decalogo (documento 215)

SPECIALISTI, 1/3 DEI POSTI NON ASSEGNATI

Leggo su Italia Oggi di mercoledì 11 ottobre 2023: quasi un terzo dei contratti per le scuole di specializzazione è ancora inesistente. Solo 22.688 candidati su 14.036, infatti, si sono visti assegnare uno dei 16.165 contratti di formazione, con una percentuale di non assegnazione del 27.7%.

Perché? di chi la colpa? L'Associazione Anaao giovani vivamente protesta ed è pronta a scendere in piazza. Ma chi ha sbagliato corregga e rimedi all'errore...con la carenza di medici e specialisti.....puntini, puntini....non si fa nulla?

<u>NUMISMATICA ZECCA ITALIANA - CONIO 2023</u>

- **5 Euro Fdc Argento "Dante Paradiso"** Prezzo € 84,00
- 10 Euro Fdc Argento Rodiato "Golf: Ryder Cup 2023" Prezzo € 134,00
- 20 Euro Oro Proof "Storia delle olimpiadi in Italia Cortina 1956" Prezzo € 540,00
- 20 Euro Oro Proof "Storia delle olimpiadi in Italia Roma 1960" Prezzo € 540,00
- 20 Euro Oro Proof "Storia delle olimpiadi in Italia Torino 2006" Prezzo € 540,00
- 20 Euro Oro Proof Trittico "Storia delle olimpiadi in Italia Cortina/1956 Roma/1960 Torino/2006"

 Prezzo € 1.560,00

110220 € 1.500,00

ARAN SEGNALAZIONI N.63/2023

CFL228

Funzioni locali - Orario di lavoro

Quali regole detta il CCNL in ordine al monte ore giornaliero da lavorare per la maturazione del buono pasto?

La nuova disciplina contrattuale introdotta dall'art. 35, comma 2 del CCNL del 16 novembre 2022, come noto, rispetto alla previgente disciplina contenuta negli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, ha previsto la possibilità di riconoscere il buono pasto (o di usufruire della mensa), oltre che per la prestazione lavorativa svolta al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, anche per attività lavorativa prestata al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, purché sia effettuata una pausa non inferiore ai trenta minuti.

Come in passato, il CCNL si è limitato semplicemente ad individuare i presupposti di carattere generale richiesti per il riconoscimento del buono pasto rinviando all'autonomo potere decisionale, spettante ai singoli enti del comparto, la disciplina di dettaglio degli aspetti applicativi dell'istituto contrattuale, previo confronto con le organizzazioni sindacali ex art. 5, comma 3, lett. m) del CCNL 16.11.2022. Sono gli enti, quindi, che devono definire con il proprio regolamento le regole e le condizioni di dettaglio per la fruizione del buono pasto, ivi compresa l'entità delle prestazioni minime antimeridiane e pomeridiane, pomeridiane e serali o serali e notturne a tal fine richieste al personale.